



**REGOLAMENTO DELLA  
PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE  
PROCEDURE DI ALLOCAZIONE *GAS RELEASE*  
(PIATTAFORMA *GAS RELEASE* - PGR)**

*In vigore dal ..... 2024*

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1	OGGETTO E ALLEGATI..... 3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI ..... 3
ARTICOLO 3	PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO..... 5
ARTICOLO 4	DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO ..... 5
ARTICOLO 5	UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI ..... 5
ARTICOLO 6	INFORMAZIONI SULLA PGR..... 6
ARTICOLO 7	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI ..... 6
ARTICOLO 8	SICUREZZA DI ACCESSO ..... 6
ARTICOLO 9	CONDIZIONI DI EMERGENZA ..... 7
<b>TITOLO II AMMISSIONE ALLA PGR.....</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 10	REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PGR..... 8
ARTICOLO 11	DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PGR E CONTRATTO DI ADESIONE ..... 8
ARTICOLO 12	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PGR..... 8
ARTICOLO 13	PROCEDURA DI AMMISSIONE ..... 9
ARTICOLO 14	AMMISSIONE ALLA PGR DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. .... 9
ARTICOLO 15	ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PGR..... 9
ARTICOLO 16	DATI E INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PGR..... 10
ARTICOLO 17	VERIFICHE ..... 10
ARTICOLO 18	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ..... 10
ARTICOLO 19	ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLA PGR ..... 10
<b>TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PGR.....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 20	OGGETTO DELLA PGR ..... 11
ARTICOLO 21	GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ALLOCAZIONE SULLA PGR ..... 11
ARTICOLO 22	MODALITÀ DI ALLOCAZIONE..... <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
ARTICOLO 23	DEFINITIVITÀ DELLE ALLOCAZIONI..... 11
ARTICOLO 24	DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ALLOCAZIONE ..... 12
ARTICOLO 25	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DEGLI UTENTI ABILITATI ..... 12
ARTICOLO 26	CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE DI ACQUISTO DEGLI UTENTI ABILITATI ..... 13
ARTICOLO 27	DETERMINAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI ALLOCAZIONE ..... 14
ARTICOLO 28	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ..... 14
<b>TITOLO IV VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI E CONTROVERSIE SULLA PGR.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI.....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 29	VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF ..... 15
ARTICOLO 30	MISURE DISCIPLINARI..... 16
ARTICOLO 31	GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI ..... 17
ARTICOLO 32	SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE <sup>17</sup>
ARTICOLO 33	PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI ..... 17
ARTICOLO 34	IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA PGR E DELLE MISURE DISCIPLINARI .... 18
<b>CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PGR.....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 35	MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI ..... 18
ARTICOLO 36	CONTESTAZIONE DELL'ESITO DEI CONTROLLI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE DI ACQUISTO ... 18
ARTICOLO 37	CONTESTAZIONE DEGLI ESITI DELLA SESSIONE ..... 19
ARTICOLO 38	VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI..... 19
<b>CAPO III CONTROVERSIE.....</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 39	COLLEGIO ARBITRALE..... 19
ARTICOLO 40	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 20
<b>ALLEGATI</b>	
ALLEGATO 1	MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PGR
ALLEGATO 2	MODELLO DI CONTRATTO DI ADESIONE ALLA PGR

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e allegati**

- 1.1 Il presente Regolamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione *gas release* (nel seguito denominato Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione *gas release* di cui all'articolo 16, comma 8, del Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge n..... .

### **Articolo 2 Definizioni**

- 2.1 Nel Regolamento:
- a) per Autorità si intende l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - b) per codice di identificazione alfanumerico della procedura di allocazione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una procedura di allocazione sulla PGR;
  - c) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore ai fini della partecipazione alla PGR;
  - d) per D.L. n. 181/2023, si intende il decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*, convertito dalla Legge n.....;
  - e) per D.L. n. 17/2022 si intende il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34 ss. mm. ii;
  - f) per esclusione dalla PGR si intende la perdita della qualifica di operatore;
  - g) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle DTF della PGR;
  - h) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. o GSE si intende la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004, a cui sono

affidate, *inter alia*, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022;

- i) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché l'organizzazione e la gestione di una piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione di gas release, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 17/2022, nonché nel presente Regolamento;
- j) per offerta di acquisto si intende l'offerta di acquisto presentata dall'utente abilitato sulla PGR, contenente le informazioni necessarie per l'esecuzione della stessa;
- k) per offerta di vendita si intende l'offerta di vendita, comunicata dal GSE al GME, contenente le informazioni necessarie per allocare nell'ambito delle procedure di allocazione sulla PGR i volumi di gas dei titolari delle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022;
- l) per offerta valida si intende l'offerta di acquisto presentata conformemente alle modalità ed ai termini previsti nel presente Regolamento;
- m) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla PGR;
- n) per PGR si intende la piattaforma informatica organizzata e gestita dal GME per l'esecuzione delle procedure di allocazione gas release di cui all'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 17/2022;
- o) per prezzo di cessione si intende il prezzo delle offerte di vendita indicato dal GSE per la cessione dei volumi di gas, il cui ammontare è definito ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del D.L. n. 17/2022;
- p) per procedura di allocazione si intende la procedura attraverso la quale il GSE alloca sulla PGR i volumi di gas naturale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 17/2022;
- q) per seduta si intende l'intervallo di tempo all'interno del quale devono essere presentate dall'operatore le offerte di acquisto, affinché possano essere considerate valide;
- r) per sessione si intende l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito delle procedure di allocazione;
- s) per sospensione dell'operatore dalla PGR si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di partecipare alla PGR;
- t) per utente abilitato si intende l'operatore, cliente finale industriale a forte consumo di gas che agisce anche in forma aggregata, come definito all'articolo 16, comma 8, lett. c), n. 1, del D.L. n. 17/2022 ovvero il cliente finale diverso dal cliente finale industriale a forte consumo di gas, come definito dall'articolo 16, comma 8, lett. c), n. 2, dal D.L. n. 17/2022, indicato dal GSE, che può presentare offerte di acquisto nell'ambito delle procedure di allocazione.

**Articolo 3**  
**Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento della PGR.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME predispone le modifiche e le integrazioni al Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione e vengono contestualmente comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**Articolo 4**  
**Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedimentali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME e, ove non diversamente specificato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

**Articolo 5**  
**Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini della PGR, il GME adotta le unità di misura indicate nelle DTF.
- 5.2 Ai fini della PGR, tutti gli arrotondamenti si eseguono applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

**Articolo 6**  
**Accesso al sistema informatico**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

## **Articolo 7** **Informazioni sulla PGR**

- 7.1 I dati e i risultati delle procedure di allocazione sulla PGR, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e alle informazioni della PGR che lo riguardano direttamente.
- 7.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sui dati e le informazioni riguardanti le offerte di acquisto relative alle procedure di allocazione.
- 7.3 Il GME rende disponibili al GSE i dati e le informazioni relative alle procedure di allocazione, ivi incluse le offerte di acquisto presentate dagli operatori.

## **Articolo 8** **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 8.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
  - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 8.2 Le offerte di acquisto sulla PGR si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.  
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
  - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
  - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 8.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

## **Articolo 9** **Sicurezza di accesso**

- 9.1 Gli operatori accedono alla PGR attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la PGR stessa.
- 9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PGR.

## **Articolo 10** **Condizioni di emergenza**

- 10.1 Si considerano condizioni di emergenza, ivi inclusi tutti i casi di forza maggiore, le situazioni di indisponibilità della PGR, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte di acquisto inviate dagli operatori, nonché di ricevere dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. i dati e le informazioni di cui al successivo Articolo 24;
  - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una procedura di allocazione;
  - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una procedura di allocazione;
  - d) il caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di allocazione.
- 10.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 10.1, lettera a), il GME rende noto al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., e agli operatori secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere delle condizioni di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della seduta per la presentazione delle offerte. Qualora entro il nuovo termine di apertura della seduta persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sulla PGR.
- 10.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 10.1, lettere b) e c), il GME comunica al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., e agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.
- 10.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 10.1, lettera d), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità definite nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza nonché ove possibile, la durata della condizione di emergenza.
- 10.5 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 10.1, lettera d), il GME non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, anche indirettamente, dagli operatori e/o dal GSE.

- 10.6 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico del GME, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione della PGR.
- 10.7 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, e in generale, il regolare funzionamento della PGR, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica delle offerte, nonché limitare il numero dei collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

## **TITOLO II AMMISSIONE ALLA PGR**

### ***Articolo 11 Requisiti di ammissione alla PGR***

- 11.1 Possono essere ammessi alla PGR i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

### ***Articolo 12 Domanda di ammissione alla PGR e contratto di adesione***

- 12.1 Il soggetto che intenda partecipare alla PGR presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a. una domanda di ammissione alla PGR, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
  - b. copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PGR, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

### ***Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PGR***

- 13.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PGR sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.
- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la



data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

#### **Articolo 14** **Procedura di ammissione**

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 14.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

#### **Articolo 15** **Ammissione alla PGR del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.**

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore è attribuita di diritto al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..
- 15.2 Con apposita convenzione tra il GME e il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. sono disciplinate le modalità di partecipazione alla PGR del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., nonché le modalità di scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione delle procedure di allocazione.

#### **Articolo 16** **Elenco degli operatori ammessi alla PGR**

- 16.1 Gli operatori ammessi alla PGR sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PGR", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla PGR contiene:
  - a) codice di identificazione dell'operatore, assegnato dal GME;
  - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero

sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzi e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;  
c) stato dell'operatore: ammesso, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso.

- 16.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
  - b) luogo di residenza ovvero sede legale.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PGR.

### **Articolo 17** ***Dati e informazioni per la partecipazione alla PGR***

- 17.1 Il GME riceve dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. l'elenco aggiornato degli utenti abilitati, nonché le informazioni ad essi riferibili secondo quanto previsto al successivo Articolo 24.

### **Articolo 18** ***Verifiche***

- 18.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PGR secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PGR, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

### **Articolo 19** ***Obblighi di comunicazione***

- 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera b), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PGR.
- 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PGR.

### **Articolo 20** ***Esclusione su richiesta dalla PGR***

- 20.1 Ai fini dell'esclusione dalla PGR, gli operatori inoltrano al GME secondo le modalità definite nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 20.2 L'esclusione su richiesta dalla PGR decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
  - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
- 20.3 L'esclusione dalla PGR ai sensi del presente Articolo non esonera l'operatore dall'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la PGR.
- 20.4 Durante il periodo di sospensione dalla PGR, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

### **TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PGR**

#### ***Articolo 21 Oggetto della PGR***

- 21.1 Sulla PGR gli operatori possono presentare offerte di acquisto per i volumi di gas dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, offerti in vendita dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 16 del D.L. n. 17/2022.
- 21.2 Nell'ambito della PGR, il GME non assume il ruolo di controparte delle allocazioni e pertanto gli obblighi conseguenti alle allocazioni intercorrono esclusivamente tra il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e l'operatore aggiudicatario.

#### ***Articolo 22 Giorni e orari di svolgimento delle procedure di allocazione sulla PGR***

- 22.1 Le procedure di allocazione sulla PGR si svolgono su richiesta del GSE.
- 22.2 A seguito della ricezione della richiesta di cui al precedente comma 22.1, il GME pubblica sulla PGR i giorni e gli orari di svolgimento delle procedure di allocazione, nonché quelli di apertura e chiusura per la presentazione delle relative offerte di acquisto da parte degli operatori.

#### ***Articolo 23 Definitività delle allocazioni***

- 23.1 Le allocazioni effettuate sulla PGR sono considerate definitive e vincolanti ai fini dei conseguenti obblighi intercorrenti tra operatori e Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., a partire dal momento in cui i volumi di gas oggetto delle offerte di acquisto, verificate valide e congrue, sono allocati ai sensi del successivo Articolo 27.

#### **Articolo 24**

##### ***Dati e informazioni per lo svolgimento delle procedure di allocazione***

- 24.1 Prima dell'apertura della seduta, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. trasmette al GME, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella convenzione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) offerte di vendita per l'allocazione dei volumi di gas dei titolari di concessioni di coltivazione, con indicazione dei volumi di gas oggetto di offerta e del relativo prezzo di cessione;
  - b) l'elenco degli utenti abilitati a presentare offerte di acquisto per l'allocazione dei volumi di gas dei titolari di concessioni di coltivazione;
  - c) il volume massimo allocabile per ciascun utente abilitato.
- 24.2 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 27:
- a) le offerte di vendita di cui al precedente comma 24.1, lettera a), sono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto;
  - b) le quantità oggetto delle offerte di vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 24.3 Il GME, prima dell'apertura della seduta, rende disponibile agli utenti abilitati, mediante pubblicazione sulla PGR, le informazioni di cui al precedente comma 24.1, lettera a), nonché a ciascun utente abilitato le informazioni allo stesso riferibili di cui al precedente comma 24.1, lettera c).

#### **Articolo 25**

##### ***Presentazione delle offerte di acquisto degli utenti abilitati***

- 25.1 Possono presentare offerte sulla PGR, gli utenti abilitati indicati dal GSE ai sensi del precedente comma 24.1, lettera b).
- 25.2 Nel corso della seduta, gli utenti abilitati presentano le offerte di acquisto, secondo le modalità definite nelle DTF. In corrispondenza di ciascuna offerta devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:
- a) codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta di acquisto;
  - b) codice di identificazione della sessione della procedura di allocazione per la quale l'offerta di acquisto è presentata;
  - c) quantità di gas richiesta in acquisto;
  - d) prezzo di acquisto.

- 25.3 La quantità specificata nell'offerta di acquisto deve essere:
- a) non inferiore al volume minimo indicato nelle DTF;
  - b) non superiore al volume massimo allocabile di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera c).
- 25.4 Il prezzo associato alle offerte di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali a zero.
- 25.5 Fino al termine di chiusura della seduta, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte di acquisto presentate.
- 25.6 Ciascun operatore può presentare un numero massimo di offerte pari a quelle indicate in DTF.
- 25.7 Ai fini della determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 27:
- a) le offerte di acquisto sono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle con prezzo più alto fino a quelle con prezzo più basso;
  - b) le quantità oggetto delle offerte di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.

**Articolo 26**  
**Controllo di validità e congruità delle offerte di acquisto degli utenti abilitati**

- 26.1 A seguito della presentazione delle offerte di acquisto, il GME effettua i controlli di validità e congruità, verificando che:
- a) l'operatore non sia sospeso dalla PGR;
  - b) l'operatore sia presente nell'elenco degli utenti abilitati di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera b);
  - c) l'offerta di acquisto sia stata presentata secondo quanto previsto al precedente Articolo 25, comma 25.2;
  - d) l'offerta di acquisto rispetti il limite minimo di quantità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.3, lettera a);
  - e) la somma delle quantità oggetto delle offerte di acquisto rispetti il limite massimo di quantità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.3, lettera b).
- 26.2 Qualora le verifiche di validità di cui al precedente comma 26.1, lettere a), b), c) e d) abbiano dato esito negativo, il sistema informatico del GME respinge l'offerta di acquisto, indicando all'operatore il motivo della mancata validità.
- 26.3 Qualora le verifiche di congruità di cui al precedente comma 26.1, lettera e) delle offerte verificate valide abbiano dato esito negativo, il GME rettifica in diminuzione la quantità offerta dall'operatore in ciascuna offerta di acquisto, fino a concorrenza del limite massimo di quantità di cui al precedente Articolo 24,

comma 24.1, lettera c), partendo dall'offerta avente priorità minore ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.7.

### **Articolo 27** **Determinazione degli esiti della procedura di allocazione**

- 27.1 Il GME determina gli esiti della procedura di allocazione in conformità con i criteri di cui all'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, secondo quanto specificato nel presente Articolo.
- 27.2 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che i volumi di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari ai volumi di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
  - b) il prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita, del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas;
  - c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
  - d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
  - e) in caso di una o più offerte presentate ad un prezzo pari al prezzo di valorizzazione si proceda a ripartire pro-quota, se necessario, le quantità accettate.
- 27.3 Ai fini del precedente comma 27.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando i volumi di gas specificati in ciascuna offerta accettata, ovvero i volumi accettati in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

### **Articolo 28** **Comunicazione degli esiti**

- 28.1 Al termine di ciascuna sessione della PGR, il GME definisce e comunica al GSE:
- a) il prezzo di remunerazione delle offerte di acquisto accettate;
  - b) le quantità complessive di gas oggetto delle offerte di acquisto e di vendita accettate;
  - c) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto accettate, distinte per operatore;
  - d) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di vendita accettate, distinte per offerta di vendita.

- 28.2 Entro il medesimo termine definito nel precedente comma 28.1, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte di acquisto, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato ed il prezzo di remunerazione;
  - b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 26, indicandone la motivazione.
- 28.3 Entro il medesimo termine definito nel precedente comma 28.1, il GME pubblica gli esiti, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) il prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 28.1, lettera a);
  - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 28.1, lettera b).
- 28.4 Qualora il GME e/o il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., prima della pubblicazione e comunicazione degli esiti riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali all'esecuzione di una sessione, il GME, d'intesa col Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., individua eventuali azioni da intraprendere e le comunica, per le parti d'interesse, agli operatori.

## **TITOLO IV VIOLAZIONI, MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SULLA PGR**

### **CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI**

#### ***Articolo 29 Violazioni del Regolamento e delle DTF***

- 29.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
  - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
  - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da

- operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
- d) il tentativo di accesso e/o l'accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
  - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
  - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

### **Articolo 30** **Misure Disciplinari**

- 30.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 29, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 31, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
  - b) sospensione dell'operatore dalla PGR.
- 30.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
  - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti, nonché per l'eventuale richiesta di audizione.
- 30.3 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 30.4 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 30.2.
- 30.5 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della PGR, il GME, in via cautelativa, può sospendere l'operatore dalla PGR durante l'espletamento del procedimento disciplinare.



- 30.6 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al GSE.

### **Articolo 31**

#### ***Gradualità delle misure disciplinari***

- 31.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
  - b) sospensione dalla PGR, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PGR è disposta per un periodo di un mese.
- 31.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 31.1, abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della PGR, il GME può sospendere l'operatore dalla PGR, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PGR è disposta per un periodo di tre mesi.
- 31.3 Nel caso in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla PGR per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PGR è disposta per un periodo di sei mesi.
- 31.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 31.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della PGR, il GME può sospendere l'operatore dalla PGR per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi.

### **Articolo 32**

#### ***Sospensione per inadempimento degli obblighi di comunicazione***

- 32.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 30, il GME sospende l'operatore dalla PGR nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1, non consentano al GME di reperire l'operatore. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.1.

### **Articolo 33**

#### ***Pubblicità delle misure disciplinari***

- 33.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione della misura disciplinare di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1, lettera b), pubblicando la stessa, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

**Articolo 34**  
***Impugnazione del diniego di ammissione alla PGR e delle misure disciplinari***

- 34.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 39, avverso il diniego di ammissione alla PGR e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 39, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero della misura disciplinare.

**CAPO II**  
**CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PGR**

**Articolo 35**  
***Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni***

- 35.1 Le contestazioni sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 35.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta in acquisto oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
  - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
  - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

**Articolo 36**  
***Contestazione dell'esito dei controlli di validità e congruità delle offerte di acquisto***

- 36.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli di cui al precedente Articolo 26, inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

**Articolo 37**  
**Contestazione degli esiti della sessione**

- 37.1 L'operatore può contestare gli esiti della sessione della PGR, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

**Articolo 38**  
**Verifica delle contestazioni**

- 38.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al presente Capo entro le ore 16,00 del giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 38.2 Qualora una contestazione di cui al presente Capo sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 38.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 38.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.
- 38.4 Il limite previsto al precedente comma 38.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio arbitrale in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III.
- 38.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione a cui essa si riferisce.

**CAPO III**  
**CONTROVERSIE**

**Articolo 39**  
**Collegio arbitrale**

- 39.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 40, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
- 39.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di

comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

- 39.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 39.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 39.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 38, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.

#### **Articolo 40** ***Risoluzione delle controversie***

- 40.1 Alternativamente a quanto disposto al precedente Articolo 39, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481.



## ***Allegato 1***

### ***Modello di domanda di ammissione alla PGR***

**Modello di domanda di ammissione alla PGR di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), del Regolamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione gas release**

**Il sottoscritto** .....,  
(nome e cognome)  
**nato/a a** ....., **il** .....,  
**residente in** ..... (**prov. ...**), .....,  
(indirizzo)  
**C.F.**....., **P.I.**.....,  
**numero telefonico** ....., **indirizzo PEC** .....,  
**indirizzo e-mail**.....,

**ovvero**

**La società/altro** .....,  
(denominazione o ragione sociale)  
**con sede legale in**....., (**prov. ...**),.....,  
(indirizzo)  
**C.F.** ....., **P.I.** .....,  
**numero telefonico** ....., **indirizzo PEC** .....,  
**indirizzo e-mail**

.....,  
**in persona di** ....., **in qualità**  
**di**.....,  
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

**CONSIDERATO CHE**

- l'organizzazione e le modalità di gestione della PGR sono definite nel Regolamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione gas release (nel seguito: Regolamento) adottato dal GME per l'esecuzione delle procedure di allocazione gas release di cui all'articolo 16, comma 8, del Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge n..... ;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME e, ove non diversamente specificato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

**ovvero**

la società/*altro* .....  
in persona di .....in qualità di.....  
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

### CHIEDE

**40.2ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, l'ammissione alla PGR mediante la procedura di cui all'articolo 14 del Regolamento.**

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda e copia sottoscritta del Contratto di adesione alla PGR di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

**ovvero**

La società/*altro* .....  
in persona di .....in qualità di.....  
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

### DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è:

il/la signor/signora .....

(Nome e Cognome)

- numero telefonico.....;
- indirizzo e-mail.....;

- 4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della PGR per conto del Richiedente è/sono:

il/la signor/signora .....

(Nome e Cognome)

- C.F/Nr. Passaporto<sup>1</sup> .....
- numero telefonico.....;
- numero di cellulare: .....
- indirizzo e-mail.....;
- ruolo:  user  viewer

\*\*\*\*

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

*Luogo, data*

.....

Firma

.....

---

<sup>1</sup> Il numero di passaporto del soggetto deputato ad accedere al sistema informatico può essere indicato in alternativa al codice fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale





## ***Allegato 2***

### ***Contratto di adesione alla PGR***

**Contratto di adesione alla PGR di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del  
Regolamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione  
gas release**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo  
Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

..... /la società/altro

.....  
(nome e cognome)

(denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in ....., Prov. ....,

.....,

(indirizzo)

C.F....., P.I. ...., in persona di

.....,

in qualità di ..... (di seguito: il  
Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente  
le "Parti",

**PREMESSO CHE**

- A. il GME è la società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – che organizza e gestisce, tra l'altro, la Piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione gas release (nel seguito: PGR), volta ad eseguire le procedure di allocazione gas release di cui di cui all'articolo 16, comma 8, del Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge.....;
- B. il GME ha predisposto il Regolamento della piattaforma per la gestione delle procedure di allocazione gas release (nel seguito: il Regolamento) al fine di disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento della PGR;
- C. il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: GSE) è la società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004 - a cui sono affidate, *inter alia*, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16 del Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in Legge.....;

- D. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla PGR presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PGR" (nel seguito: il Contratto);
- E. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME e, ove non diversamente specificato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

## TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### *Articolo 1*

#### **Oggetto del Contratto e valore delle premesse**

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle procedure di allocazione sulla PGR (nel seguito: i Servizi);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

### *Articolo 2*

#### **Obblighi del Contraente**

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 8, comma 8.6. Trascorsi quindici giorni dall'entrata in vigore di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. In pendenza del predetto termine, la presentazione di offerte sulla PGR da parte del Contraente si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni

modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sulla PGR;

- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alle procedure di allocazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);
- d) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della PGR, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 8, comma 8.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- e) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della PGR. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- f) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;
- g) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività relative alle procedure di allocazione sulla PGR. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla PGR da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- h) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera g) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- i) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di

atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti;

2.3 Il Contraente autorizza il GME a rendere disponibile al GSE le informazioni che lo riguardano connesse alle procedure di allocazione svolte sulla PGR.

### *Articolo 3* **Prestazioni del GME**

3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.

3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.

3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sulla PGR. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.

3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.

- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

#### *Articolo 4*

##### **Modalità di accesso al Sistema**

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

#### *Articolo 5*

##### **Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito**

- 5.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 5.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.

- 5.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 5.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi nel caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di allocazione gas release svolta o in corso di svolgimento.
- 5.5 È facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

#### **Articolo 6** **Durata**

- 6.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente alla PGR. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.
- 6.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) esclusione del Contraente dalla PGR;
  - b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
  - c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
- 6.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

**Articolo 7**  
**Risoluzione**

7.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

**Articolo 8**  
**Clausole generali**

8.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

8.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

8.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, comma. 5.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

8.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2.2, lett. a), qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.

8.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;

- .....  
.....

*(indirizzo)*

8.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, indirizzo [info@mercatoelettrico.org](mailto:info@mercatoelettrico.org); [gme@pec.mercatoelettrico.org](mailto:gme@pec.mercatoelettrico.org) ;

- .....  
..... ;

*(indirizzo)*

indirizzo pec....., indirizzo e-mail.....;

8.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica,



ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuta consegna, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

**Articolo 9**  
**Legge applicabile**

9.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

**Articolo 10**  
**Controversie**

10.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IV del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2 lettera a) (Regolamento e Disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2, lettera g) (Responsabilità per accessi abusivi alla piattaforma); Articolo 2.2 lettera i) (Manleva); Articolo 5 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 6 (Cessazione degli effetti del contratto); Articolo 7 (Risoluzione); Articolo 8.2 (Divieto di Cessione); Articolo 9 (Legge applicabile); Articolo 10 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (data)